



COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

Provincia di Reggio Emilia

Ordinanza n° 20 del 22/06/2020

Area Affari Generali

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI CADELBOSCO DI SOPRA DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. UTILIZZO DI GIOCHI E STRUTTURE LUDICO-RICREATIVE DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI.

Visti gli articoli 16 e 32 della Costituzione;

Richiamato l'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833;

Visto l'art. 50 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 "Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35 in particolare i suoi articoli 3 e 4;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla G.U.R.I. n. 125 S.G. del 16.05.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 in particolare l'allegato n. 8;

VISTO il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Emilia Romagna in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19 " in particolare n. 109 del 12 giugno 2020 " Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19" che ha previsto a decorrere dal 15 giugno 2020, la possibilità di utilizzo delle aree giochi per bambini secondo le disposizioni dettate dalle "Linee guida regionali per aree gioco bambini" allegato n. 3, parte integrante e sostanziale del Decreto;

VISTO l'allegato 3 parte integrante del predetto Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 109 del 12 giugno 2020 che detta misure di carattere generali per le aree gioco per bambini;

VISTA la propria precedente ordinanza sindacale n. 19 del 22/5/2020 con la quale, facendo seguito al disposto dell'allegato 8 al DPCM del 17 maggio 2020 ed alle misure previste per la riapertura regolamentata di parchi e di giardini pubblici, si disponeva il divieto di utilizzo di giochi ed attrezzature ludico-ricreative in tutti i parchi, giardini, aree verdi del territorio comunale;

Considerato che nel territorio comunale sono presenti numerosi giochi e strutture ludico-ricreative nei parchi, giardini, aree verdi e che con la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svago al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini con la conseguenza di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all'incontro sociale fra pari ed al gioco;

Ritenuto quindi necessario consentire l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, alle aree gioco all'interno di parchi e giardini pubblici con l'adozione di adeguate misure di prevenzione

VISTI gli articoli 50 e 54 del TUEL;

Per i motivi rappresentati che si intendono espressamente richiamati

ORDINA

la riapertura immediata delle aree gioco presenti all'interno di parchi, giardini, aree verdi del territorio comunale destinate alle attività ludico-ricreative all'aperto, disponendo la contestuale revoca dell'ordinanza sindacale n. 19 del 22/5/2020;

DISPONE CHE

sia consentita la frequentazione delle aree gioco presenti all'interno di parchi, giardini, aree verdi nel rispetto del divieto di assembramento e dell'obbligo del distanziamento sociale di almeno un metro imposti dalla normativa richiamata in premessa;

in tutti i parchi e giardini pubblici venga data adeguata informazione mediante opportuna cartellonistica, da posizionare in diversi punti della perimetrazione in merito alle misure di prevenzione da adottare;

venga garantita una approfondita pulizia delle attrezzature per tre volte la settimana nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato;

i genitori provvedano all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e dei figli e si astengano dal consentire la frequenza delle aree gioco in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;

i bambini e ragazzi adottino le misure igienico-comportamentali prescritte compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza anche con la collaborazione dei genitori/accompagnatori;

in caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento è consentito l'accesso ad un solo accompagnatore per bambino;

la mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età.

sia data adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune e dell'Unione Terra di Mezzo;

che il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terra di Mezzo vigili sull'osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza;

che copia del presente atto venga inviata dalla Segreteria, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- alla Prefettura
- al Comando Carabinieri territorialmente competente;

INFORMA CHE

la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4 comma 1 del Decreto-legge 25.03.2020 n. 19. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 19/2020

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e dell'art. 5 comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

1. ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;
2. in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

22/06/2020

SINDACO

BELLARIA LUIGI / INFOCERT SPA